

**SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
STATUTO**

Art. 1. DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile(C.C.), una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale: "GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane società consortile a responsabilità limitata"

(o, in forma abbreviata, "GRIM S.c.a.r.l.") (di seguito: Società).

Art. 2. ATTIVITÀ SOCIALE

1. La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, nell'interesse dei soci, sul territorio della Regione Molise, delle sotto elencate attività, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:

– gestione del Servizio Idrico Integrato (in seguito anche SII), di cui al D.lgs 3 apr. 2006, n. 152, alla legge della Regione Molise 22 apr. 2017, n. 4, ed alla delibera di Giunta Regionale n. 327 del 5 ott. 2021, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e Comunitarie.

2. Per il perseguimento del proprio oggetto sociale la Società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.

3. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari accessorie ed utili al raggiungimento delle finalità consortili; il tutto nel rigoroso rispetto delle normative di settore e senza apportare alcuna modifica espressa od implicita all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Art. 3. NATURA DELLA SOCIETÀ

1. La Società è costituita ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica', e s.m.i., nel rispetto dei presupposti di cui al suddetto articolo, trattandosi di società

a partecipazione pubblica totalitaria.

2. L'attività di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli enti locali, soci diretti o indiretti, attraverso società partecipate totalitariamente, è prevista dal presente statuto e dal contratto di servizio.

3. Ai fini della concreta attuazione dell'affidamento cosiddetto "in house", sussistono:

– gli indirizzi, come da statuto e contratto di servizio, in particolare attraverso l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del piano annuale di gestione (budget);

– i controlli, da effettuarsi come da contratto di servizio.

4. La Società esercita la propria attività attenendosi alle prescrizioni della convenzione stipulata con l'Ente di governo dell'ambito del Molise (di seguito: EGAM), espressione dei soci costituenti, perfezionando così l'affidamento "in house" del servizio idrico integrato. Il regime di convenzione è retto dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento dei servizi pubblici locali; tali normative costituiscono e costituiranno nella loro evoluzione parte integrante di questo statuto.

Art. 4 DOTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE

In ottemperanza all'art. 153 del D.lgs n. 152/2006, le infrastrutture idriche per la distribuzione di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 dello stesso decreto saranno affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata

della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri, anche relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nei termini previsti dalla separata convenzione e dal relativo disciplinare.

Art. 5. SEDE

La Società ha sede in Campobasso.

Art. 6. DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2052 (trentuno dicembre duemilacinquantadue) in linea con la tempistica indicata nel Piano d'Ambito approvato all'unanimità da parte del Comitato d'Ambito dell'EGAM con Delibera n. 4 del 31 gennaio 2022.

Art. 7. CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 799.810,39 (settecentonovantanovemilaottocentodieci virgolatrentanove) sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti e versato in denaro ed è interamente di proprietà pubblica; in particolare, possono essere soci i Comuni molisani e l'Azienda Speciale Regionale Molise Acque (ASRMA).

Il capitale dovrà essere versato al momento della sottoscrizione nella misura del 25% e la residua quota entro e non oltre due anni dalla sottoscrizione.

2. Al fine di garantire una equa partecipazione all'interno della società i soci vengono ricompresi in quindici fasce omogenee per interessi giuridici, per numero di abitanti ed appartenenza ai singoli bacini, ricalcanti, per quanto concerne i Comuni, le composizioni del Comitato d'Ambito di cui all'art. 8 della L.R. n. 4/2017, e all'art. 8 dello Statuto dell'EGAM, adottato con decreto n. 2 del 27 settembre 2021 dal Commissario dell'EGAM.

3. Pertanto il capitale sociale è suddiviso in 15 quote determinate in base al numero di abitanti dei Comuni, così come rilevato nell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile al 1° gen.2021, appartenenti alle singole fasce sottoelencate:

PRIMA FASCIA – Comune di Campobasso;

SECONDA FASCIA – Comune di Bojano;

TERZA FASCIA – Comune di Isernia;

QUARTA FASCIA – Comune di Termoli;

QUINTA FASCIA – Comune di Venafro;

SESTA FASCIA – Comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Sessano del Molise, Vastogirardi, inseriti nel bacino denominato "Alto Sannio";

SETTIMA FASCIA – Comuni di Campomarino, Guglionesi, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Ururi, inseriti nel bacino denominato "Basso Molise";

OTTAVA FASCIA – Comuni di Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, Lupara, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, inseriti nel bacino denominato "Cigno";

NONA FASCIA – Comuni di Baranello, Busso, Campodipietra, Campolieto, Ferrazzano, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, Vinchiaturro, inseriti nel bacino denominato "Cintura di Campobasso";

DECIMA FASCIA – Comuni di Carpinone, Castelpizzuto, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Pesche, Sant'Agapito, inseriti nel bacino denominato "Cintura di Isernia";

UNDICESIMA FASCIA – Comuni di Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant'Elia a Pianisi, Toro, Tufara, inseriti nel bacino denominato "Fortore";

DODICESIMA FASCIA – Comuni di Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, Casalciprano, Castelpetroso, Cerce maggio, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Guardiaregia, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sepino, Spinete, inseriti nel bacino denominato "Matese";

TREDICESIMA FASCIA – Comuni di Acquaviva Collecroce, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Limosano, Lucito, Mafalda, Molise, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Palata, Pietracupa,

Roccapivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, Sant'Angelo Limosano, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, inseriti nel bacino denominato "Medio Sannio";

QUATTORDICESIMA FASCIA – Comuni di Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturno, Scapoli, Sesto Campano, inseriti nel bacino denominato "Volturno";

QUINDICESIMA FASCIA – Azienda Speciale Regionale Molise Acque.

4. I Comuni costituenti ciascuna fascia sono comproprietari, proporzionalmente al numero degli abitanti, della quota relativa alla fascia cui appartengono e nominano un rappresentante Comune per l'esercizio dei diritti sociali.

5. Nel caso in cui l'Azienda Speciale Regionale Molise Acque cessi di essere interamente di proprietà pubblica ovvero cessi di avere i requisiti soggettivi atti a giustificare la propria qualità di socio, la partecipazione dal medesimo detenuta deve essere trasferita agli altri soci come sopra individuati in proporzione delle quote da questi detenute, a fronte di un rimborso determinato con le medesime modalità di liquidazione delle quote di cui all'art. 11 del presente statuto.

6. I singoli Comuni appartenenti alle fasce di cui al presente articolo acquisteranno la comproprietà della quota della fascia di appartenenza proporzionalmente alla propria popolazione sul totale della popolazione della stessa fascia.

7. Le partecipazioni a fronte del conferimento effettuato da soggetti già soci al momento della delibera possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento, prevedendo fin da ora che nessuna partecipazione ulteriore al voto

rispetto a quella prevista dal presente statuto venga emessa a fronte del conferimento.

8. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento;

in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

9. Il conferimento, ove consentito dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

10. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

11. In espressa deroga all'articolo 2482 C.C., non è ammessa riduzione del capitale esuberante.

Art. 8. DOMICILIAZIONE

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta presso il Registro delle Imprese o nel libro soci, ove esistente. Esso può includere un recapito telefonico, di fax o di posta elettronica.

Art. 9. TRASFERIMENTO QUOTE

1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, nel rispetto dello statuto e unicamente a favore dei Comuni Molisani e/o dell'azienda Regionale Speciale Molise Acque, e salvo quanto segue.

2. È comunque esclusa la trasferibilità di partecipazioni o parte di partecipazioni a società fiduciarie. È altresì esclusa la trasferibilità di partecipazioni o parte di partecipazioni a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine societaria, per la natura o per le caratteristiche degli stessi, pregiudichi in qualsiasi modo la possibilità di conseguirne e/o mantenerne l'affidamento del servizio.

Art. 10. RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della Società;
- il trasferimento della sede della Società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, C.C.;
- proroga durata società;
- modifica delle clausole relative al diritto di voto o partecipazione in assemblea;
- deliberazione di scissione o fusione.

2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne Comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La raccomandata deve essere inviata entro 20 giorni dalla trascrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le Comunicazioni inerenti al procedimento.

4. L'organo amministrativo è tenuto a Comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 5 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la Comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della Società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere data pubblicità nelle forme di legge.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 11. LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CASO DI RECESSO

1. In caso di recesso le partecipazioni sono rimborsate al socio in funzione del patrimonio della Società.

2. Il patrimonio della Società è a tal fine determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del revisore, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento dell'efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.

3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

4. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni.

5. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in maniera corrispondente.

6. In questo caso si applica l'art. 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo, n. 5), C.C.

Art. 12. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. I soci, così come rappresentati dal successivo articolo, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione sottopone alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare nel rispetto del metodo collegiale, osservate le disposizioni del successivo art. 18.

3. In ogni caso sono riservate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- l'approvazione del piano annuale di gestione e la determinazione degli indirizzi strategici della Società;

- l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;

- la nomina, la revoca e la determinazione dei compensi dell'organo amministrativo di cui al successivo art. 20, secondo quanto previsto dal presente statuto;

- la nomina e la determinazione dei compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del revisore, di cui ai successivi artt. 29 e 31;

- le modificazioni dello statuto;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; ciò tuttavia nei limiti della permanenza della proprietà pubblica della società e rispettando gli altri limiti posti dallo statuto e dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento "in house" dei servizi pubblici locali;

- l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;

- lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 13. DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto i soci inseriti nelle quindici fasce indicate nell'art.7.

2. Si specifica come i Comuni appartenenti a ciascuna fascia composta da più Comuni (ed in particolare quelle comprese tra la fascia sesta e quattordicesima) sono rappresentati, in seno all'Assemblea, esclusivamente dai rispettivi rappresentanti di bacino ai quali si conferisce il diritto di voto, o da altro soggetto dagli stessi designato in sede di costituzione e con i limiti ivi previsti.

In caso di impedimento, il responsabile di bacino può delegare, in sua vece, un sindaco dei Comuni appartenenti alla stessa fascia.

3. Pertanto prima di ogni assemblea societaria i Comuni appartenenti a ciascuna fascia, in proporzione alla quota di proprietà di ciascuno, decideranno le modalità ed il voto che il rappresentante Comune dovrà esprimere in assemblea. In caso di parità di voto prevarrà quello del rappresentante di bacino.

Art. 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito con lettera raccomandata, con telegramma, fax, posta elettronica certificata o con consegna a mano; la convocazione deve pervenire alla sede legale dei soci come risulta dal libro dei soci almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data prevista per l'Assemblea.

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

5. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno. In tal caso chiunque, socio o non socio, può opporsi alla trattazione di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno; se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della Società, nella quale devono dichiarare di essere informati su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, designare con il consenso dei presenti un segretario, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. I soci, con le maggioranze di cui all'art. 18, possono disciplinare, mediante approvazione di apposito regolamento, le modalità di svolgimento delle operazioni assembleari.

Art. 16. DELEGHE

Si prevede espressamente che non è ammessa la possibilità di rilasciare deleghe per la partecipazione in Assemblea, fatti salvi i casi contemplati dall'art. 13.

Art. 17. VERBALE DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 15.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere trasmesse Comitato d'Ambito dell'EGAM.

Art. 18. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza delle quote come sopra identificate.

2. L'assemblea delibera a maggioranza di capitale sociale e con la maggioranza delle fasce rappresentanti i Comuni presenti in Assemblea.

3. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C., e nei casi di scioglimento della società, cessione, fusione, trasformazione della società, revoca dello stato di liquidazione, riduzione del capitale sociale diminuito di oltre un terzo per perdite, perdita del capitale ex art. 2447 C.C., ammissione a procedure concorsuali, contrazione ed estinzione di mutui, stipula contratti di locazione ultra novennali, approvazione della pianta organica, stipula di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, essa delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60 % del capitale sociale e con il voto favorevole di almeno otto fasce di soci come sopra illustrate.

4. In deroga a quanto previsto al presente articolo, per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 20, è richiesta solo la maggioranza numerica dei delegati rappresentanti delle fasce.

Art. 19. BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

4. Essendo la Società costituita al fine di garantire la gestione coordinata e unitaria in house di servizio pubblico locale essenziale, non è prevista la distribuzione ai soci degli eventuali utili conseguiti. Gli eventuali utili annuali d'esercizio che risulteranno dopo l'accantonamento alla riserva legale, dovranno essere accantonati ad una specifica riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti.

L'accantonamento sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 18 del presente statuto.

Art. 20. AMMINISTRAZIONE

1. La Società, stante la propria natura di affidataria "in house" del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito della Regione Molise, ed in ragione della conseguente necessaria partecipazione

– diretta o indiretta – di una pluralità di enti locali e della correlata necessità di assicurarne, con adeguata rappresentanza, la necessaria attività di indirizzo, programmazione e controllo, è amministrata da un Consiglio di amministrazione (CdA) composto da 5 (cinque) membri, secondo la scelta che sarà effettuata all'atto della nomina, che compete all'Assemblea dei soci. In ottemperanza al disposto del

D.P.R. n. 251/2012, la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata secondo modalità, in seguito descritte, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque uno dei componenti.

2. All'Azienda Regionale Speciale Molise Acque viene riservato il diritto di nominare, in seno al Consiglio di Amministrazione, un proprio consigliere.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i Consiglieri il Presidente della Società, il quale presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci, e il Vice Presidente, la cui unica funzione è di sostituire il Presidente in caso

di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste concorrenti presentate dai delegati delle quattordici fasce di Comuni, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna fascia non può presentare più di una lista di candidati composta di numero quattro candidati con almeno un rappresentante di genere minormente rappresentato. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

5. Sono escluse le liste composte da numero di candidati inferiori o superiori a quattro e che non contemplino almeno un rappresentante di genere minormente rappresentato. Per essere valide le liste devono essere sottoscritte da almeno sei delegati.

Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati che, in applicazione del riparto tra i generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge.

6. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, sino al completamento del numero dei consiglieri da eleggere. I successivi quozienti così ottenuti vengono, nell'ordine dato dai numeri progressivi, assegnati ai candidati di ciascuna lista, i quali vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che, nella graduatoria, hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, è preferito quello appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età.

7. Qualora il risultato della graduatoria così formata non consenta il rispetto delle previsioni di legge in materia di rappresentazione di genere si procederà come segue:

– qualora nessuna lista ottenga più di un componente, il candidato della lista che ha ottenuto il terzo quoziente (ossia il più basso) della graduatoria sarà automaticamente sostituito dall'esponente (della medesima lista) del genere meno rappresentato, senza quindi tener conto del numero progressivo all'interno della lista;

– qualora una lista ottenga due componenti, il secondo (in base al numero progressivo) dei candidati di tale lista sarà automaticamente sostituito dall'esponente (della medesima lista) del genere meno rappresentato.

8. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

9. È consentita l'attribuzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 21. DURATA DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI, REVOCA, CESSAZIONE

1. Gli amministratori, anche non soci, restano in carica per tre esercizi o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina; essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

loro carica.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Qualora uno o più amministratori vengano a cessare per qualunque causa dal loro ufficio, si provvederà alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 C.C., entro un mese dalla cessazione. Se tuttavia viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione; in tal caso gli amministratori rimasti in carica debbono senza indugio convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 22. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

2. Esso viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, Sindaci effettivi e revisore,

e al Direttore Generale con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. La convocazione deve pervenire al domicilio degli amministratori che risulta dai libri sociali; eventuali modificazioni di domicilio devono essere comunicate tempestivamente dagli amministratori alla Società ed annotate nei libri medesimi.

4. La stessa deve pervenire agli amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale almeno tre giorni prima della data prevista per l'adunanza. In caso di effettiva e motivata urgenza, la convocazione può pervenire 1 (uno) giorno libero prima dell'adunanza.

5. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, pur non considerandosi tassativo l'elenco delle materie ivi indicate.

6. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza numerica dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli riservati all'Assemblea dei soci.

Art. 24. DIRETTORE GENERALE

1. L'Assemblea, con la maggioranza stabilita al precedente art. 18, comma 2, nomina, previo avviso pubblico, il Direttore Generale e ne determina i poteri e il compenso. La scelta del Direttore Generale dovrà necessariamente fondarsi sui seguenti parametri valutativi:

- a) formazione culturale;
- b) requisiti professionali adeguati alle funzioni da svolgere;
- c) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere;
- d) capacità di organizzazione del lavoro e capacità di gestione delle risorse assegnate;
- e) risultati conseguiti nello svolgimento delle attività rilevanti agli effetti dell'incarico da conferire.

2. Il compenso del Direttore Generale sarà rapportato al trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.

3. Al Direttore Generale è conferita la firma sociale nei limiti dei poteri conferiti ed egli può impegnare la Società nei limiti medesimi.

4. L'incarico di Direttore Generale ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

5. Il Direttore Generale può essere revocato dall'Assemblea in qualsiasi momento, per giusta causa, con la maggioranza stabilita al precedente art. 18, comma 2.

6. Il Direttore Generale partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

7. In caso di assenza o impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale, designato dal Direttore stesso.

8. In caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore a sessanta giorni, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina del sostituto.

9. Nei rapporti con i terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questo.

Art. 25. RAPPRESENTANZA

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Direttore Generale relativamente ai poteri conferitigli, spettano anche disgiuntamente la firma sociale libera e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie od amministrative, rilasciare procure "ad negotia" e alle liti.

Art. 26. COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva, che viene determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione, in considerazione del principio di economicità e nel rispetto dei vigenti limiti di legge previsti per le società a partecipazione pubblica.

2. Le suddette remunerazioni sono opportunamente differenziate in presenza di diversi oneri gestionali.

Art. 27 TITOLI DI DEBITO

1. La Società può emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C. 2. La relativa competenza è del Consiglio di amministrazione che può procedere solo dopo aver acquisito un parere indipendente da un collegio di tre esperti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nominati dall'Assemblea dei soci con una maggioranza rappresentante il 60% del capitale sociale. Il parere deve esprimersi sulla fondatezza del piano economico finanziario che sottende l'operazione e sulla sostenibilità del debito complessivo dell'azienda sociale risultante dall'operazione.

3. Gli esperti sono soggetti alle medesime cause di incompatibilità previste per il Collegio sindacale e per la società di revisione.

Art. 28. ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il revisore.

Art. 29. COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

della carica.

2. I Sindaci sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

3. Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

4. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio Sindacale.

5. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina,

Art. 30. COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis C.C.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, C.C.

3. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

5. Ai sensi dell'art. 2405 C.C., i Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 31. REVISORE

1. La Società nomina, per il controllo contabile, una società di revisione, iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

3. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

5. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

6. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies C.C.

7. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo, C.C.

Art. 32. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio Sindacale, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della Società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 33. NORME DI RINVIO

Per quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 175/2016, alle disposizioni di legge di settore ed in materia di società a responsabilità limitata e, in difetto, nell'ordine, alle normative sulle società per azioni e sulle società di persone. In difetto anche di queste norme, si osservano i principi generali di diritto civile.

Art. 34. FORO DI COMPETENZA

Foro competente per qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale è il foro di Campobasso.

I costituiti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Per la sottoscrizione ai margini dei fogli del presente atto le Parti concordemente delegano i signori GRAVINA Roberto, CASTRATARO Piero e ROBERTI Francesco.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su nove fogli dei quali occupa trentatre facciate intere e fin qui della trentaquattresima e l'ho letto alle parti costituite che lo hanno approvato e confermato.

Viene sottoscritto alle ore quindici.

F.to: GRAVINA Roberto, CASTRATARO Piero, ROBERTI Francesco, OTTAVIANO Dario, RUSCETTA Carmine, CONTI Antonio, SILVESTRI Piero Donato, LALLITTO Sabrina, PUCHETTI Giuseppe, MINIELLO Angelo, MARTINO Giovanni, QUERCIO Roberto, IULIANO Fabio, DI LENA Maria, INCOLLINGO Emilio, SANTONE Giuseppe, SALUPPO Massimo, CARUSO Nella, CHIAVERINI Marco, MENNA Rita, PARMENTOLA Carmen, IANNACONE Benedetto, CIANCIOSI Enrico, PESCARA Doriana, DI GIROLAMO Marco, BUONDONNO Maria Carmela, Nicola Pilla notaio.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.